CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI, BARETTA, BOSI, DELFINO, EVANGELISTI, MARIANI, PEZZOTTA, PORCINO, RUGGERI, SCARPETTI

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

Presentata il 29 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », approvata dopo anni di processi civili e penali, prevede misure finalizzate alla tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, misure per il risarcimento degli stessi e il riconoscimento della malattia professionale.

Nel nostro Paese, la lotta contro l'amianto si è articolata a partire dai princìpi contenuti nella legge del 1992. Detta legge è stata antesignana delle battaglie contro l'uso indiscriminato dell'amianto anche se solo parzialmente applicata e rimasta inattuata per quasi un decennio nei suoi aspetti fondamentali, (ci riferiamo alla mappatura della presenza dell'amianto in Italia e alla previsione dei piani regionali di bonifica).

Nonostante siano trascorsi più di sedici anni dalla data di entrata in vigore della citata legge sull'amianto, in Italia sono ancora presenti migliaia di tonnellate di fibre di amianto e cemento-amianto nelle fabbriche e negli edifici sia pubblici che privati.

L'emergenza legata ai problemi causati dalle fabbriche e dall'uso incauto che per anni è stato fatto dell'amianto è resa attuale dal processo dell'Eternit di Torino, svolto di recente. Oltre duemila morti, quasi tremila parti civili citate, ma con la prospettiva che le parti lese arrivino a cinquemila o seimila, e le morti che seguitano a succedersi con una media di

50-55 decessi l'anno, rievocano continuamente la drammaticità della vicenda Eternit, l'azienda che lavorava l'amianto negli stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). Muoiono tutti coloro che, in qualsiasi modo, sono venuti a contatto con l'amianto pur non lavorando direttamente nella fabbrica e pur essendo stati a contatto con l'amianto per un periodo di tempo limitato.

La proposta di legge intende modificare il comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, sopprimendo la parte che limita la concessione dell'incremento delle prestazioni pensionistiche solo ai casi in cui vi sia stata esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni. Intendiamo abrogare il tetto di dieci anni previsto dalla legge del 1992, al fine di consentire ad un numero più ampio di lavoratori esposti all'amianto, di poter godere dei benefìci previdenziali concessi, inserendo degli « scalini » che prevedano l'applicazione di diversi coefficienti moltiplicatori sulla base di differenti archi temporali di esposizione.

Alla base della seguente proposta di legge vi è la necessità di eliminare l'ingiustizia di fondo, legata all'impossibilità di godere di detti benefìci a causa di un'anzianità di servizio, a volte solo di pochi mesi inferiore a quella prevista dalla legge.

Con la presente disposizione normativa intendiamo venire incontro a quanti continuano a vivere il dramma dell'esposizione all'amianto, pur consapevoli di adottare una misura che incide solo in minima parte a sostegno degli individui esposti. Infatti, sono stati scientificamente provati gli effetti cancerogeni legati all'esposizione all'amianto, sia per i soggetti direttamente esposti, in quanto lavoratori delle fabbriche di amianto, sia per quanti ne hanno semplicemente respirato la polvere presente negli ambienti circostanti, vale a dire i familiari e gli abitanti delle zone limitrofe alle fabbriche.

Per questi motivi, con la disposizione in esame, intendiamo incrementare la misura prevista dalla citata legge del 1992, ai fini delle prestazioni pensionistiche, estendendola ad una fattispecie più ampia.

Con l'articolo 1 della proposta in esame definiamo l'ambito di applicazione della norma, comprendendo i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o sono stati a contatto con esso e i pensionati che già godono di trattamento pensionistico, ai quali è data la possibilità di veder riconosciuto il trattamento pensionistico più favorevole che non è cumulabile con quello previsto dalla proposta.

L'articolo 2 indica gli « scalini » che individuano i coefficienti moltiplicatori.

Con l'articolo 3 è definita la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Ai fini della presente legge sono soggetti esposti all'amianto:

a) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica o di smaltimento o che sono a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

b) i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

c) i pensionati che già godono di trattamento pensionistico, ai quali è data la possibilità di veder riconosciuto il trattamento pensionistico più favorevole, ma non cumulabile con quello previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per un periodo superiore a dieci anni, » sono soppresse;

b) le parole: « il coefficiente di 1,25 » sono sostituite dalle seguenti: « i seguenti coefficienti: 0,25, nel caso di cinque anni di esposizione; 0,5, nel caso di sei anni di esposizione; 0,75, nel caso di sette anni di esposizione; 1, nel caso di otto anni di esposizione; 1,05, nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si appli-

cano a decorrere dal 1° gennaio 2009. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2009, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35

16PDL0028520